



## COMUNE di POSSAGNO - PROVINCIA di TREVISO

Regione del Veneto

Ufficio Tecnico Comunale

**Via A. Canova, c.n. 70 - 31054 - Possagno (TV)**

c.f. 83002990261 - p. IVA 01970840268 - Codice Fatt. El.: UFPSK2 - Iban: IT87P 03069 12117 100000046383

Codice catastale: G933 - Codice Istat: 026061 - Tel.: 0423 922720 - fax 0423 922799 - p.e.c.: [comune.possagno.tv@pecveneto.it](mailto:comune.possagno.tv@pecveneto.it)

\* \_ \* \_ \*

### **SCHEMA di CONVENZIONE**

Art. 27, Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8

#### **“CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE – CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELL’IMPIANTO SPORTIVO E ANNESSO CAMPI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POSSAGNO PER LA DURATA DI ANNI 5+5”**

Il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato in ragione degli esiti dell'istruttoria di co-progettazione.

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno ..... (...) del mese di ..... (...), presso la sede municipale del Comune di Possagno sita in Piazza A. Canova, c.n. 1 - 31054 di Possagno (TV),

fra le parti:

1) ....., nato a ..... (...), il ..... – c.f. ...., il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del servizio Area ..... in rappresentanza del COMUNE DI POSSAGNO (TV) - Partita IVA: ..... - Codice Fiscale: ..... autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Possagno (TV), che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivi del suddetto Ente giusto il decreto sindacale n. .... del ..... documento depositato in originale agli atti del Comune; di seguito per brevità anche indicato come “**Comune**” o “**Ente**”;

2) ....., nato a ..... (...), il ..... – c.f. ...., il quale interviene nella sua qualità di ..... della ..... – **Ente del Terzo Settore**, con sede legale a ..... (...), in Via ....., c.n. ...., avente - Partita I.V.A. .... e c.f. ...., iscritto al RUNTS con il n. .... / Reg., di seguito per brevità “**Co-progettante**” e/o “**Gestore**”

**PREMESSO** che:

- con apposita analisi economico-finanziaria delle strutture sportive allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19/09/2023, l'impianto sportivo con annessi campi da gioco e pertinenze varie (v. planimetria identificativa allegata al progetto preliminare di massima), oggetto della presente convenzione, è stato classificato come privo di rilevanza economica per le seguenti specifiche motivazioni: “è emersa allo stato attuale la non remuneratività della gestione in quanto i proventi non sono sufficienti a coprire tutti i costi di gestione. L'attuale non economicità della struttura è fortemente influenzata dai forti cambiamenti che stanno interessando il settore sportivo a livello nazionale inaspriti dall'attuale crisi energetica e inflattiva”;
- con la stessa deliberazione di Giunta Comunale citata al punto che precede, il Comune di Possagno ha

Modulo “VII”

**Schema Convenzione**

- 1 -

attivato un percorso amministrativo finalizzato alla gestione condivisa dell'impianto sportivo in oggetto tramite procedura di co-progettazione per un periodo di 5 (cinque) anni, con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni;

- tale percorso amministrativo è stato concluso con Determinazione del Responsabile dell'Area III "Tecnica-Manutenzioni" n. .... del .....
- in questi anni l'Amministrazione comunale sta promuovendo e realizzando forme innovative di gestione delle strutture sportive che responsabilizzino i concessionari, sollevando il più possibile il Comune dagli adempimenti relativi alla gestione diretta degli impianti;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art 118, comma 4, della Costituzione, laddove statuisce che i *"comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- l'art. 11, comma 1 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'art. 3 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale i *"comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- l'art. 8 del D. Lgs 267/2000, ove afferma che i *"comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale"*;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che, per valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali;
- la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 (BUR n. 48/2015), recante DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA, in particolare il "TITOLO V" - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, CAPO I - Gestione degli impianti e CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni;
- la Deliberazione n. 32 del 20.01.2016 dell'ANAC;
- il D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che richiede a tutte le Pubbliche Amministrazioni di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. In particolare, l'art. 55 CTS individua una serie di istituti specifici che valorizzano ed agevolano la convergenza tra la PA e i Soggetti del Terzo Settore (ETS), tra i quali la "co- progettazione", finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione;
- il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come in ultimo modificato dal D.Lgs 29.08.2023, n. 120;
- il Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale sono adottate apposite linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore.

#### **CONSIDERATO che:**

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 del 19/09/2023 ad oggetto: *"Linee di indirizzo per l'indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili all'attività di co-progettazione del servizio di riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di*

*Possagno - Approvazione indirizzi e progetto di massima.*”, ha disposto di attivare una procedura pubblica di co-progettazione con l'Ente/Enti interessato/i del Terzo Settore per la riqualificazione e nuova gestione dell'impianto in oggetto, procedendo a tal fine all'approvazione degli indirizzi e dei relativi allegati;

- l'Avviso in parola ha disciplinato le fasi e le modalità del procedimento, che si conclude con la redazione e stipula della presente convenzione, con la quale vengono definiti i reciproci impegni assunti dal Comune e dall'Ente/Enti selezionato/i, che potranno essere integrati e/o modificati alla luce dei nuovi bisogni emersi nel limite del quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto;
- l'Ente/Enti co-progettante/i ha/hanno manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto.

**RILEVATO** che:

- la verifica effettuata d'ufficio nei confronti dell'Ente o degli ENTI selezionati, relativa al possesso dei requisiti, ha dato esito positivo.

Tutto ciò premesso e da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La co-progettazione è finalizzata alla gestione condivisa di interventi per la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale e in disponibilità comunale. L'attività in argomento riguarda, *in primis*, i locali immediatamente disponibili e così distinti:

- A. **Lotto A** palestra con tribune e spogliatoi ivi compresa l'attività di “bar – piccola ristorazione” come servizio complementare non esclusivo per le attività ludico-ricreative di pertinenza del lotto ovvero con la possibilità di accesso oltre le ore delle attività di seguito menzionate a scopo di aggregazione sociale;
- B. **Lotto B** palestrina – palestra tipo pesistica (con annesse attrezzature) con spogliatoi;
- C. **Lotto C** campi da tennis con spogliatoio (con torri faro) – campo polivalente calcetto/tennis/pallavolo (con torri faro) campo da calcio in erba naturale e spogliatoi (con torri faro);

#### **ART. 2 – DURATA DEL PARTENARIATO**

La convenzione ha una durata di anni 5 (cinque), decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione, con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori anni 5 (cinque), a seguito di apposita valutazione congiunta tra Comune e gli Enti selezionati, di cui verrà redatto apposito verbale, circa il complessivo stato di attuazione del progetto e i risultati conseguiti, nonché le ulteriori ragioni di opportunità e di convenienza.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Sono a carico degli Enti selezionati tutte le spese che si renderanno necessarie per la stipula della convenzione nonché ogni altra spesa alla stessa accessoria e conseguente.

#### **ART. 3 – RAPPORTI TRA LE PARTI**

Le parti si impegnano reciprocamente a uniformare i propri comportamenti, nelle relazioni derivanti dalla presente convenzione, al generale principio di correttezza e buona fede nonché a condurre una gestione condivisa dell'impianto in oggetto.

#### **ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa, si impegna a:

- a) consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'impianto sportivo con annessi campi da gioco e pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e comunque pronto all'uso;
- b) mettere a disposizione le proprie risorse, così come indicate nell'Avviso pubblico, mediante un contributo

a copertura delle spese per le utenze nella percentuale massima definita nei tavoli di co-progettazione e per un importo stimato di **€ 40.000,00 annui**;

- c) sostenere le proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- d) vigilare e verificare la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale.

#### **ART. 5 – IMPEGNI DEL/DEGLI ENTE/I SELEZIONATO/I**

L'Ente /gli Enti selezionato/i, per realizzare i servizi/interventi specifici oggetto della co- progettazione, si impegna/no a:

- a) mettere a disposizione risorse monetarie - proprie o autonomamente reperite - e non monetarie (risorse umane, volontariato, ecc.), così come previsto dall'Avviso Pubblico, necessarie per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento, miglioramento o potenziamento della struttura dal/dai medesimo/i proposto/i, nonché per le spese per arredi, attrezzature e altri materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività e più in generale per le spese di manutenzione ordinaria;
- b) mettere a disposizione eventuali risorse provenienti da bandi e progetti cui il Gestore come proponente ovvero come soggetto risultante dal percorso di co-progettazione potrebbe accedere proprio in quanto titolare di un progetto definitivo più ricco ed articolato di quello in fase di proposta nonché le risorse provenienti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi offerti;
- c) sviluppare le proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, nei limiti del valore economico del contributo massimo comunale e della propria partecipazione;
- d) sviluppare e condividere con il Comune l'esecuzione dei servizi/interventi oggetto degli elaborati progettuali, secondo le linee guida individuate negli stessi e con le modalità operative che verranno concordate con l'ente pubblico nelle sessioni di co-progettazione;
- e) assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy e di tutte le disposizioni di legge relative all'utilizzo di volontari e collaboratori.

#### **ART. 6 – QUADRO ECONOMICO-GESTIONALE**

Il valore economico è stato calcolato sulla base del prospetto dei costi gestionali indicati nel Piano Economico-Gestionale, allegato al Progetto preliminare **Allegato A**.

Il valore economico viene calcolato sulla base del prospetto dei costi gestionali indicati nel Piano Economico-Gestionale, già allegato all'Avviso e ridefinito nei tavoli di co-progettazione. In questo documento risulta evidenziato il disavanzo atteso dalla gestione, ovvero sia la quota di costi che si stima non sarà coperta dai proventi generati dalla gestione nei confronti dell'utenza, che dovrà essere finanziato con risorse:

- a) monetarie - proprie o autonomamente reperite - e non monetarie (risorse umane, volontariato, ecc.) messe a disposizione dal soggetto selezionato;
- b) monetarie messe a disposizione dal Comune a titolo di copertura delle spese per le utenze della struttura per un importo stimato di **€ 40.000 per anno**;
- c) provenienti da bandi e progetti cui il Gestore come proponente ovvero come soggetto risultante dal percorso di co-progettazione potrebbe accedere;
- d) provenienti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi offerti.

Sono in carico al soggetto selezionato le ulteriori risorse monetarie e non monetarie (es. conferite in natura) necessarie per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento, miglioramento o potenziamento della struttura dallo stesso proposte, nonché le spese per arredi, attrezzature e altri materiali di consumo necessari

per lo svolgimento delle attività e più in generale le spese di manutenzione ordinaria, fatto salvo quanto sopra previsto per le spese di riscaldamento.

Sono, invece, a carico del Comune eventuali costi di manutenzione straordinaria sulla struttura oggetto di affidamento.

In sede di co-progettazione, viene definito il seguente quadro economico-gestionale complessivo per i 5 (cinque) anni di gestione:

Partecipazione stimata del Comune per annualità	% sul totale delle spese utenze	Partecipazione attesa del <u>soggetto partner</u> per annualità				
		1^	2^	3^	4^	5^
€ 40.000,00	100 %	€ 42.000	€ 36.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

La "partecipazione attesa del soggetto *partner*" viene calcolata come il differenziale tra il disavanzo complessivo stimato dalla gestione nei 5 anni di affidamento, al netto della quota di partecipazione del Comune a copertura delle spese delle utenze, come meglio dettagliato nel Piano Economico-Gestionale definito in sede di co-progettazione.

Considerato che la quota del disavanzo gestionale rappresenta solo una stima, saranno possibili, in corso di esecuzione, nell'arco della durata della convenzione, revisioni in aumento o in diminuzione delle rispettive quote di contribuzione previste in sede di co-progettazione.

In particolare, qualora gli importi economici di proventi e costi rendicontati a consuntivo evidenzino un disavanzo gestionale inferiore alle previsioni indicate (anche in ragione delle maggiori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione ovvero ai minori costi che lo stesso sia riuscito a ottenere grazie a una gestione efficiente), l'importo a carico del Comune potrà subire riduzioni al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra la partecipazione dell'Amministrazione e quella del soggetto co-progettante, risultante dal Piano Economico-Gestionale definito nei tavoli di co-progettazione.

Come sopra indicato, il disavanzo gestionale dovrà essere finanziato, altresì, con forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi offerti e da parte di associazioni sportive o di volontariato ecc. che vengano ad accordi con l'ente selezionato attraverso protocolli resi noti all'amministrazione.

In questo caso, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione. Il valore complessivo di tale compartecipazione, definito congiuntamente tra l'Amministrazione e l'ente *partner* in sede di co-progettazione, contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra il Comune e il soggetto co-progettante, salvo il caso in cui, grazie a eventuali maggiori proventi dalla compartecipazione in questione, la quota di contribuzione del Comune risultasse maggiore rispetto alla quota necessaria per ripianare il disavanzo gestionale.

In tale ultimo caso, la quota di contribuzione del Comune verrà ridotta in modo da permettere il solo mantenimento, al massimo, del pareggio tra ricavi e costi gestionali.

## **ART. 7 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Ente selezionato si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, in relazione alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto nel progetto e definito per la parte di sua competenza in sede di co-progettazione.

A copertura dei rischi del servizio, l'Ente *partner* dichiara di aver sottoscritto, ovvero di impegnarsi, entro la data di avvio della gestione, a sottoscrivere e a consegnare in copia al Comune apposite polizze assicurative contro i rischi RCT e RCO, come meglio specificato nel Capitolato Prestazionale (Modulo X), sulla base dei parametri definiti di comune accordo tra le parti in sede di co-progettazione.

L'Ente *partner* si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

Inoltre, a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, l'Ente partner ha costituito una garanzia fidejussoria di € 30.000,00. La garanzia fidejussoria avrà durata pari a quella della convenzione e sarà progressivamente svincolata di pari passo con l'avanzamento delle attività progettuali, previa verifica di conformità rispetto agli impegni convenzionalmente assunti.

Ad ogni modo, si rimanda all'art. 7 del Capitolato Prestazionale – Modulo X.

#### **ART. 9 – EVENTUALI INADEMPIMENTI E SANZIONI**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre al disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti assegnando un congruo termine, non inferiore a n. 15 (quindici) giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni, con contestuale invito alla tempestiva sanatoria delle inadempienze.

Qualora l'ente co-progettante non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dall'ente partner, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità.

Per l'applicazione delle penalità, si rinvia all'art. 11 del Capitolato Prestazionale – Modulo X, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di 90 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Il termine di pagamento della penalità da parte dell'ente *partner* viene indicato nel provvedimento di sanzione.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Costituisce motivo di risoluzione della convenzione la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore da parte del/degli Ente/i selezionato/i.

L'Amministrazione Comunale potrà:

- revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;
- revocare la convenzione per gravi e ripetute irregolarità e/o inadempimenti nell'esecuzione delle attività pattuite in convenzione, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni;
- dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida a adempiere entro un congruo termine, anche per una sola delle seguenti cause:
  - a) scioglimento dell'Ente selezionato ovvero quando si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione delle sue capacità tecnico finanziarie o patrimoniali;
  - b) sopravvenuta condanna degli amministratori o legali rappresentanti dell'Associazione comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione Comunale.

Sempre per motivi di pubblico interesse, il Comune potrà revocare in qualsiasi momento la Convenzione concedendo congruo termine per la riconsegna dell'immobile oggetto di co-progettazione e per la liberazione dei locali.

Da ultimo, la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

#### **ART. 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI**

Allo scopo di poter constatare l'effettivo e adeguato svolgimento del servizio e la corretta gestione dell'impianto sportivo oggetto di co-progettazione, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno dello stesso in qualunque tempo per accertare il rispetto dell'uso pubblico ed in generale, l'osservanza degli impegni derivanti dalla presente convenzione e dalle norme di legge.

L'Ente selezionato si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni a tal fine richieste dal Comune.

## **ART. 12 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE**

Avverso gli atti della presente procedura e per la definizione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione all'interpretazione della presente convenzione può essere proposto ricorso al TAR Veneto nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

## **ART. 13 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico del/degli Ente/i selezionato/i.

## **ART. 14 – NORME FINALI E PRIVACY**

Le parti contraenti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo la presente convenzione, di accettare integralmente il contenuto degli allegati in esso richiamati.

Per la stipula della presente convenzione e la sua esecuzione è richiesto all'Ente co-progettante di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste. In difetto, non sarà possibile procedere alla stipula della presente convenzione.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo", allegata al presente avviso.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del Comune di Possagno è contattabile all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: [info@comunitrevigiani.it](mailto:info@comunitrevigiani.it) e indirizzo PEC: [comunitrevigiani@pec.it](mailto:comunitrevigiani@pec.it).

Il Responsabile esercente le funzioni della titolarità è individuato nel Responsabile del Servizio.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Possagno assegnati al Servizio.

Con la sottoscrizione della convenzione, l'Ente co-progettante selezionato attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.

## **ART. 15 – REGISTRAZIONE.**

Il presente atto sarà registrato solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R.131/86.

## **ART. 16 – ALLEGATI**

- Progetto preliminare con Piano economico-gestionale – Allegato "A".
- Informativa Privacy – Modulo VIII
- DUVRI – Modulo IX
- Capitolato prestazionale – Modulo X

## **ART. 17 – NORME di RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. n. 117/2017 e Legge n. 241/1990 le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non disposti dalla legge o dal regolamento, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

I termini e le comminatorie contenuti nella presente convenzione operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune medesimo della costituzione in mora del soggetto gestore.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente atto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo (dal numero 1 al numero 17) e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 (CAD).

PER L'ENTE - Comune di Possagno: ..... (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)

PER IL GESTORE: ..... (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)

L'imposta di bollo è assolta con il deposito da parte del suddetto legale rappresentante di nr. ... (.....) marche da bollo di € 16,00, che riportano rispettivamente gli identificativi seriali Nr. ...., con la successiva apposizione delle stesse, nelle pagine indicate tra parentesi, sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio Contratti.

\* \_ \* \_ \* \_ \*